



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



LICEO LUCIO PICCOLO

Capo d'Orlando



Classico



Artistico



Linguistico



Scientifico



Sc Applicate



Sportivo

Sede centrale - Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

Codice Fiscale **95029310836** - Codice Meccanografo **MEPS22000L** - Tel. **0941/902103**

Email: meps22000l@istruzione.it - PEC: meps22000l@pec.istruzione.it - Sito Web: www.liceoluciopiccolo.edu.it

Plesso Via Torrente Forno, 69 - Capo d'Orlando (ME) **0941957831**

LICEO LUCIO PICCOLO CAPO D'ORLANDO
Prot. 0024561 del 24/10/2023
V (Uscita)

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Al personale ATA
AI DSGA
Al Sito Web

CIRCOLARE n. 59

Oggetto: **Assicurazione integrativa Alunni a.s. 2023/2024**

Si comunica che questa istituzione scolastica con determina di aggiudicazione prot. n. 17510 del 29/07/2022, ha sottoscritto la Polizza n. 37397, di durata triennale con liquidazione premio annuale, per infortunio, Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale con la Compagnia Benacquista Assicurazione AIG.

Le condizioni assicurative e le tabelle dei massimali sono disponibili sul sito web dell'istituto alla voce "Assicurazione" nella sezione Studenti e Famiglie.

Ai fini di una migliore e chiara comunicazione, e per favorire una partecipazione sempre più attiva alla vita della Scuola, si forniscono alcune doverose informazioni, soprattutto alla luce delle novità normative intervenute quest'anno.

Si premette che ai sensi del D.P.R. 112/1965, tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti, pertanto godono della **copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni**, che viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato.

Pur tuttavia, fino allo scorso anno la copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato tutelava gli studenti esclusivamente in alcune "attività" ritenute pericolose (educazione fisica, attività di laboratorio, ecc.). La tutela garantita dall'INAIL inoltre si limita ai casi di morte o di Invalidità Permanente $\geq 6^\circ$ punto percentuale. Sono quindi escluse tutte le altre prestazioni sanitarie in quanto erogate gratuitamente dal SSN.

Da quest'anno, l'articolo 18 della Legge 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto importanti novità in ordine alla tutela infortunistica. Per l'anno scolastico 2023/2024, la tutela erogata dall'INAIL è estesa a tutte le attività e in tutti gli ambienti scolastici: «limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento

delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa» (articolo 18, comma 2, lettera f).

Nonostante questo ampliamento della copertura INAIL, si ribadisce l'opportunità sia per gli alunni che per il personale di continuare a prevedere **la garanzia infortuni della polizza assicurativa integrativa in quanto garantisce una tutela infortunistica più ampia di quella erogata dall'INAIL.**

Nel dettaglio la polizza integrativa:

- a) Estende la tutela agli **infortuni in itinere degli studenti;**
- b) Prevede, all'interno delle tabelle, il pagamento fin dal primo punto percentuale di invalidità;
- c) Garantisce il **pagamento delle spese mediche.** Comprese quelle fisioterapiche, odontoiatriche o quelle necessarie per la riparazione o il riacquisto degli occhiali e degli apparecchi protesici danneggiati in caso di infortunio. Da ultimo prevedono diarie da gesso e da ricovero ospedaliero.

Inoltre, la polizza assicurativa integrativa, stipulata dalla scuola, copre anche la **Responsabilità Civile per danni involontariamente causati a terzi**, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti accidentali (ad esempio la rottura di occhiali da vista, la distorsione della caviglia con conseguente applicazione di tutore, l'applicazione di ingessatura a seguito di trauma durante le attività motorie, gli infortuni che determinano una microinvalidità permanente, ossia di grado inferiore al 6%,...).

Per quanto riguarda i viaggi d'istruzione, l'unico ramo operante per i partecipanti ai viaggi che non hanno sottoscritto la polizza integrativa è **quello relativo all'Assistenza.** Ai partecipanti sarebbe garantito esclusivamente il primo soccorso restando escluse tutte le prestazioni ulteriori, fatto che renderebbe estremamente rischioso portare in viaggio alunni non coperti dall'assicurazione integrativa.

Per quanto esposto, si ritiene importante il versamento dell'assicurazione integrativa per la tutela degli alunni durante l'attività scolastica nel suo insieme e si invitano i genitori a garantire la copertura dell'assicurazione integrativa per i propri figli.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Larissa BOLLACI

Firma Autografa Omessa Ai sensi art. 3 del D.L. 39/93